

TI_GERICHTE 15.2014.21 vom 27. März 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-03-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2014.21

FR: TI_GERICHTE 15.2014.21 du 27 mars 2014

IT: TI_GERICHTE 15.2014.21 del 27 marzo 2014

Regeste

Convalida del sequestro. Decorrenza del termine dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione. Estinzione dell'esecuzione a convalida di un sequestro decaduto, promossa al foro del luogo dei beni sequestrati

Erwägungen

E. 1

Ove l'opposizione al precetto esecutivo emesso a convalida di un sequestro sia stata rimossa, il creditore deve chiedere la continuazione dell'esecuzione entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto (art. 279 cpv. 3, 2° periodo LEF), pena la revoca del sequestro (art. 280 n. 1 LEF). Nella fattispecie, la sentenza di rigetto dell'opposizione è passata in giudicato 10 giorni dopo la sua notifica all'escutente (cfr. combinati art. 251 lett. a 309 lett. b n. 3 e 321 cpv. 2 CPC), avvenuta il successivo 15 novembre (sopra ad B), ovvero il 25 novembre 2013. La domanda di continuazione dell'esecuzione presentata dall'escutente solo il 7 febbraio 2014 è quindi manifestamente tardiva nel senso dell'art. 279 cpv. 3 LEF. La data del timbro di passaggio in giudicato apposto sulla sentenza acclusa alla domanda di proseguimento (sopra ad C) non è di rilievo: intanto perché si riferisce secondo ogni verosimiglianza alla data di apposizione del timbro, tributaria dalla volontà dell'escutente, ovvero dal momento in cui ha richiesto l'attestazione; inoltre – e soprattutto – perché la determinazione del termine stabilito dall'art. 279 cpv. 3 LEF non dipende dalla data di attestazione del passaggio in giudicato bensì unicamente dall'effettivo passaggio in giudicato (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_435/2007 del 15 novembre 2007, consid. 2). La richiesta ricorsuale di revoca del sequestro merita dunque accoglimento.

E. 2

Con la revoca del sequestro decade anche il foro esecutivo del luogo del sequestro (art. 52 LEF), in cui l'esecuzione a convalida dello stesso è stata promossa e portata quasi a termine. Non essendo infatti l'art. 53 LEF applicabile ai cambiamenti del foro del sequestro (DTF 136 III 375, consid. 2.1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I [1999], n. 16 ad art. 52 e i riferimenti alle DTF 26 I 125-6 consid.

E. 4

e 37 I 473, consid. 1) e non sussistendo nel caso specifico altro foro esecutivo in Svizzera (stante il domicilio dell'escusso all'estero), anche l'esecuzione a convalida del sequestro risulta nulla (cfr. DTF 82 III 74 consid. 4; 115 III 36 consid. 4b; sentenza del Tribunale federale 7B. 259/2001 del 27 novembre 2001, consid. 5; Schmid, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2 a ed. [2010], n. 7 ad art. 52; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV [2003], n. 20 ad art. 280; S chüpbach, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite [2005],

n. 17 e 23 ad art. 52; apparentemente contrari: Amonn/Walther , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 a ed. [2013], n. 91 ad § 51, ma con riferimento a una sentenza non pubblicata del Tribunale federale [5P.265/2005 dell'8 dicembre 2005, consid. 4.1] relativa a un caso in cui non è dato di sapere se l'escusso fosse – per avventura – domiciliato nel circondario dell'ufficio d'esecuzione competente). La nullità dell'esecuzione avente effetto dalla decadenza del sequestro, ossia dal 26 novembre 2013, lo stato di riparto è pertanto pure esso nullo e l'importo depositato presso l'Ufficio andrà restituito all'escusso trascorsi 10 giorni dalla notifica della presente sentenza all'escutente, fatta salva la concessione dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso al Tribunale federale. 3. Il ricorso va pertanto accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza è revocato il sequestro n. _____ dell'CO 1 ed è dichiarato nullo lo stato di riparto depositato il 10 febbraio 2014 nell'esecuzione n. _____ dello stesso Ufficio. Trascorsi 10 giorni dalla notifica della presente decisione a PI 1, l'Ufficio restituirà a RI 1 l'importo depositato presso di esso a favore dell'esecuzione e del sequestro summenzionati. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicescancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.